

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 0054

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2014, presentato in data 20 gennaio 2014 da parte della società U.C. Albinoleffe s.r.l. contro la società U.C. Cremonese S.p.A., la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Italiana Calcio Professionistico per l'annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC, di cui al C.U. n. 142/CGF, pubblicata il 19 dicembre 2013, che ha respinto l'appello proposto dalla stessa U.C. Albinoleffe avverso la delibera del giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al C.U. 33/DIV del 24 settembre 2013, con cui, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado dalla U.S. Cremonese S.p.A., veniva irrogata alla odierna istante la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara Albinoleffe/Cremonese del 13 settembre 2013, per effetto della posizione irregolare del calciatore Simone Pontiggia schierato dalla società ospitante

RESPINGE il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in motivazione.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 18 febbraio 2014.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma in data 18 febbraio 2014.

Il Segretario
F.to Alvio La Face